



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAÍBA

***ACCORDO SPECIFICO DI COOPERAZIONE
ACCADEMICA PER LA MOBILITÀ DI STUDENTI E DOCENTI***

TRA

L'UNIVERSITA' DI TORINO

Dipartimento di Giurisprudenza

E

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAÍBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, di seguito menzionata come “UFPB”, una Istituzione di Educazione Superiore riconosciuta dalla Legge 3.835, del 13 dicembre 1960, CGC/MF 24.098.477/0001-10, (www.ufpb.br), i cui uffici centrali sono ubicati in Cidade Universitária – Campus I – Prédio da Reitoria – Castelo Branco – 58.051-900 – João Pessoa – Paraíba – Brazil, rappresentata dal proprio Rettore, **Professoressa Dottoressa Margareth de Fátima Formiga de Melo Diniz**, come pubblicato all'interno del Diário Oficial da União (Gazzetta Federale Ufficiale), sezione 02, edizione 217, p. 01, dell'11 novembre 2016.

E il **Dipartimento di Giurisprudenza** dell'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**, di seguito menzionata come “UniTO”, una riconosciuta Istituzione di Educazione Superiore i cui uffici centrali sono ubicati in Via Verdi 8, 10124, Torino – Italia, rappresentata dal proprio Rettore, **Professor Gianmaria Ajani**.

Con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le due Istituzioni e contribuire agli obiettivi di internazionalizzazione dei loro corsi di laurea, le parti accettano di sottoscrivere questo programma di scambio di studenti e docenti considerato all'interno dell'Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica firmato tra la UFPB e UniTO, che dovrà rispettare le seguenti:

m

CONDIZIONI

PRIMO – OBIETTIVI DEL CONTRATTO

L'obiettivo del presente accordo è quello di stabilire i termini e le condizioni che saranno applicate agli scambi di studenti e ai programmi di visiting di docenti tra UFPB e il Dipartimento di Giurisprudenza di UniTO.

SECONDO – REGOLE GENERALI

1. Lo scambio di studenti avrà una durata minima di soggiorno di un semestre e durerà un anno accademico (due semestri), al massimo. Qualsiasi modifica dovrà essere concordata da entrambe le parti.
2. Tutti i partecipanti al programma di scambio dovranno soddisfare i requisiti accademici e linguistici richiesti dall'istituzione ospitante.
3. Tutte le application dovranno essere presentate attraverso l'ufficio relazioni internazionali di ciascuna istituzione. Sotto alcuna circostanza saranno accettate application dirette.
4. Gli studenti che parteciperanno al programma dovranno pagare tutte le tasse universitarie relative alla propria istituzione di provenienza e non potranno essere esentati dal pagamento delle spese di iscrizione all'istituzione ospitante.
5. Tutte le spese di viaggio, assicurazione, pernottamento, vitto e altre spese legate alla mobilità, dovranno essere coperte dai partecipanti allo scambio.
6. Tutti i partecipanti al programma di scambio dovranno seguire i requisiti di immigrazione del paese dell'istituzione ospitante, e assicurarsi di essere in possesso, prima dell'inizio del viaggio, di un'assicurazione internazionale sulla vita, e una adeguata copertura assicurativa per spese mediche e contro gli infortuni, valida per l'intero periodo di permanenza all'estero.
7. Entrambe le istituzioni aiuteranno e supporteranno le application per borse di studio fornite da agenzie nazionali o internazionali che possano lavorare insieme per il finanziamento degli scambi previsti da questo accordo.

TERZO – SCAMBIO DI STUDENTI DI LAUREA TRIENNALE

1. Numero di studenti

(a) Il numero di posizioni messe a disposizione da ciascuna università sarà limitato a due (2) studenti a tempo pieno (per l'equivalente di due semestri/per studente). Qualsiasi modifica al flusso di mobilità mostrate nella Tabella A sottostante devono essere accordate tramite accordo condiviso. Il coordinatore istituzionale dovrà informare l'istituzione partner di qualsiasi modifica attraverso l'invio di un Allegato sottoscritto prima del periodo per la domanda.

Tabella A: Flussi di mobilità per studenti di laurea triennale

Istituzione di provenienza	Istituzione ospitante	Codice Area disciplinare [ISCED]	Nome Area disciplinare	Ciclo di Studi			Mobilità di Studenti per studio	Mesi totali di mobilità
				I ciclo	II ciclo	I e/o II ciclo		

<i>UniTO</i>	<i>UFPB</i>	380	Giurisprudenza	x			2	12
<i>UFPB</i>	<i>UniTO</i>	380	Giurisprudenza	x			2	12

(b) Le parti dovranno impegnarsi a mantenere un numero equivalente di studenti in mobilità durante il periodo di validità del presente accordo.

2. Selezione e ammissione dei partecipanti

(a) Gli studenti regolarmente iscritti nei corsi di laurea triennale offerti dalle istituzioni durante il periodo di scambio potranno partecipare al programma di scambio.

(b) L'istituzione di provenienza selezionerà i propri studenti che parteciperanno al programma, secondo i propri criteri accademici, il loro andamento e il livello di studi ottenuto da ciascun candidato.

(c) L'istituzione ospitante ha il diritto di decidere l'eventuale ammissione di ciascun studente nominato per il programma di scambio, dopo la ricezione della documentazione richiesta, considerando l'equilibrio tra studenti incoming e outgoing nel tempo e la disponibilità degli spazi.

(d) Una volta accettati dall'istituzione ospitante, gli studenti in scambio dovranno godere degli stessi diritti e doveri di qualsiasi altro studente iscritto nell'università ospitante.

3. Coordinamento

(a) A questo scopo, il referente scientifico in UniTO – Dipartimento di Giurisprudenza sarà Alberto Oddenino – Tel: +39/011.670.6953 - e-mail: alberto.oddenino@unito.it e il responsabile didattico di riferimento sarà l'Ufficio Servizi per l'Internazionalizzazione del Polo CLE – Tel: +39/011.670.4179-4126-3108 – e-mail: international.cle@unito.it, internationalpartnerships@unito.it. Presso la UFPB, il referente scientifico – Dipartimento di Giurisprudenza, Tel. +55 83 3216-7622 – sarà il Professor Dr. Marcílio Toscano Franca Filho, e il responsabile didattico sarà il Professor Dr. José Antonio Rodrigues da Silva, il Responsabile agli Affari Internazionali, Tel. +55 83 3216-7156, e-mail: assint.jars@reitoria.ufpb.br

(b) Ogni anno, i referenti dovranno decidere, ragionevolmente in anticipo, le date per le application per i programmi di scambio in ciascuna istituzione, il numero e le condizioni delle posizioni per la mobilità da offrire.

4. Impegni accademici

(a) Tutti gli studenti che partecipino ai programmi di scambio quando ammessi dall'istituzione ospitante avranno il diritto di essere iscritti come studenti senza avere diritto al conseguimento di una

laurea per un periodo massimo di un anno (2 semestri) e per il massimo numero di crediti concesso da ciascuna istituzione, essendo soggetto al medesimo regime accademico degli altri. Tutti gli studenti che partecipino a programmi di scambio dovranno ottemperare alle leggi applicabili nel paese di destinazione.

(b) Le parti avranno diritto di limitare i soggetti scolastici che possono essere offerti per gli studenti in scambio, se opportuno, per facilitare il riconoscimento reciproco degli studi accademici.

(c) Gli studenti in scambio potranno seguire ogni corso accademico offerto dall'istituzione ospitante, eccetto quando il programma sia ad accesso limitato. Ogni credito accademico ottenuto nell'istituzione ospitante potrà essere trasferito all'istituzione di provenienza, secondo le proprie procedure e il piano di studi. L'istituzione di provenienza darà le indicazioni e informazioni necessarie secondo il piano di studi.

(d) Se lo studente in scambio completa un piano di studi accademico, precedentemente firmato e stampato da entrambe le istituzioni, l'istituzione di provenienza dovrà permettere allo studente di iscriversi a tutti i corsi preventivamente selezionati, eccetto se un corso in particolare non sia disponibile per lo specifico semestre accademico.

5. Valutazione

(a) Alla fine del periodo di studio, l'istituzione ospitante dovrà rilasciare un Certificato di Studio (*Transcript of Records*) a ogni studente, specificando il numero di crediti sostenuti, la durata del corso e la votazione.

(b) Ogni parte accetterà gli studi condotti nell'altra come equivalenti, nei limiti previsti dalle leggi stabilite in ciascun paese e la propria regolamentazione. Ogni credito ottenuto nell'istituzione ospitante potrà essere trasferito all'istituzione di provenienza; ciononostante, il riconoscimento dipenderà da quest'ultima.

6. Pernottamento e Servizi di Supporto

(a) L'istituzione ospitante dovrà fornire supporto agli studenti in scambio durante il loro soggiorno, incluso aiuto informativo per trovare una sistemazione appropriata, orientamento e supporto accademico.

(b) Gli studenti in scambio avranno il diritto di accesso e uso secondo le stesse condizioni ai servizi offerti dall'istituzione ospitante ai propri studenti. L'istituzione ospitante dovrà informare gli studenti in scambio sulla disponibilità di tali servizi.

QUARTO – SCAMBIO DI STUDENTI DI LAUREA MAGISTRALE

Il numero di studenti di laurea magistrale e la loro partecipazione alle attività di ricerca e progetti accademici specifici sarà definiti da accordi comuni tra le parti, caso per caso, attraverso i documenti richiesti.

QUINTO – SCAMBIO DI DOCENTI E RICERCATORI

(a) Lo scambio di personale accademico può essere per lo sviluppo di progetti congiunti, programmi di formazione o corsi di qualificazione in base alla Tabella dei flussi che potranno essere definiti in comune e concordati dalle parti. Tutti i partecipanti a programmi di scambio dovranno seguire i requisiti di immigrazione del paese dell'istituzione ospitante, ed essere sicuri di avere, prima dell'inizio del viaggio, un'assicurazione sulla vita internazionale, e una adeguata copertura assicurativa per spese mediche e contro gli infortuni, valida per l'intero periodo di permanenza all'estero.

(b) Per ciascun anno accademico di validità del presente accordo, le parti concordano uno scambio di un massimo di due (2) docenti/ricercatori da ciascuna istituzione. La lunghezza massimo del soggiorno per ciascun docente/ricercatore è stabilita a sei (6) mesi, come specificato nella Tabella B sottostante.

Tabella B: Flussi di mobilità di docenti/ricercatori

Istituzione di Provenienza	Istituzione Ospitante	Codice Area disciplinare [ISCED]	Nome Area disciplinare	Numero di docent/ricercatori period di mobilità	
				Numero di docenti/ricercatori per anno accademico	Numero di mesi totali
UniTO	UFPB	380	Giurisprudenza	2	6
UFPB	UniTO	380	Giurisprudenza	2	6

Qualsiasi modifica al flusso di mobilità mostrato nella Tabella B di cui sopra dovrà essere accettato da un accordo comune. Il referente accademico deve informare l'istituzione partner rispetto a ogni modifica attraverso l'invio di un allegato sottoscritto almeno due mesi prima del periodo di applicazione. L'allegato potrà essere modificato in base al calendario accademico o ai bisogni legati alla mobilità espressi dalle parti.

(c) Docenti e ricercatori saranno responsabili per le spese di trasporto, pernottamento, pasti e assicurazione medica, incluse le spese aggiuntive dei loro familiari e dipendenti.

(d) Il personale in mobilità dovrà godere degli stessi vantaggi offerti ai propri colleghi dall'istituzione di provenienza.

SESTO – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le istituzioni stabiliscono che qualunque conflitto che dovesse sorgere tra le due Istituzioni firmatarie del presente accordo riguardante l'interpretazione del presente accordo, sarà risolto amichevolmente. Qualora non sia possibile la soluzione concordata di tali questioni, esse saranno sottoposte alla

decisione inappellabile di una Commissione Arbitrale. Ciascuna parte designerà uno dei componenti e questi, a loro volta, provvederanno di comune accordo alla nomina di un terzo membro.

SETTIMO – ONERI FINANZIARI

Le parti si impegnano a fare riferimento a istituzioni pubbliche o private, siano esse nazionali o internazionali, per l'ottenimento delle risorse necessarie per il finanziamento – totale o parziale – delle attività sostenute sotto la struttura di questo accordo, qualora necessario. Le università non si assumono alcuna responsabilità finanziaria in merito a questo accordo.

OTTAVO – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le parti concordano che qualsiasi pubblicazione (quali paper, brochures, ecc) dei risultati all'interno di questo accordo sarà svolta con mutuo consenso, purché nessuna parte detenga tale consenso senza motivo.

NONO – VALIDITÀ

Il presente documento sarà effettivo dalla data di apposizione dell'ultima firma e rimarrà tale per il periodo considerato dall'Accordo Quadro di Cooperazione. Potrà essere revisionato o modificato in qualsiasi momento, attraverso il mutuo consenso delle parti. Inoltre, entrambe le parti possono terminare questo accordo di scambio informando espressamente l'altra parte con la scrittura tre (3) mesi prima della data proposta per la scadenza. In tal caso, tutte le attività già iniziate dovranno avere il permesso di procedere alla propria naturale conclusione.

I rappresentanti di entrambe le istituzioni firmano il presente Accordo di Scambio di Studenti e Docenti con la redazione di quattro (6) documenti originali, due (2) in portoghese, due (2) in Italiano e due (2) in inglese, di contenuto e attuazione equivalenti.

**UNIVERSIDADE FEDERAL OF
PARAÍBA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO**



all - or attached to
Prof. Margareth de Fátima F. M. Diniz

Rettore

João Pessoa,

5 Feb. 2019

Prof. Gianmaria Ajani

Rettore

Torino,